



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DIVENUTI DEFINITIVI O AFFIDATI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE (Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii.)

Approvato con deliberazione C.C. n. XX del XX Giugno 2023

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Modalità e Termini di Presentazione dell’istanza.....	3
Articolo 4 – Revoca del provvedimento di definizione agevolata.....	5
Articolo 5 – Norme di rinvio ed entrata in vigore.....	5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in attuazione dell'Art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina la definizione agevolata, ai sensi dell'Art. 1, comma 231 della Legge n. 197/2022 e ss.mm.ii., dei carichi divenuti definitivi attivati direttamente dal Comune di Civitavecchia o affidati al Concessionario alla riscossione (iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446),
2. Ai fini del presente regolamento per "Ente" si intende il Comune nel caso di gestione diretta del tributo o il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo ad un soggetto iscritto nell'albo dei concessionari, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le prescrizioni di cui all'Art. 1, commi dal 222 al 231, della Legge n. 197/2022 e ss.mm.ii..

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere oggetto di "definizione agevolata" i crediti tributari e non tributari vantati dell'Ente e inclusi in **titoli divenuti esecutivi**, ovvero:
 - a) i carichi residui da riscuotere affidati al concessionario della riscossione, iscritto all'albo di cui all'Art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, per i quali sono stati emessi, **dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, provvedimenti di riscossione coattiva di cui al Regio Decreto n. 639/1910 (**ingiunzioni fiscali**) e al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;
 - b) le somme residue da riscuotere **derivanti da avvisi di accertamento esecutivi**, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 direttamente dall'Ente comunale **divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022**, compresi quelli che in seguito sono stati affidati al concessionario alla riscossione iscritto all'albo di cui all'Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - c) le somme residue da riscuotere **derivanti da avvisi di accertamento esecutivi**, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal concessionario alla riscossione iscritto all'albo di cui all'Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, **divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022**.
2. A seguito della presentazione di istanza di definizione agevolata, gli atti di cui al precedente comma 1, possono essere estinti **versando solamente** le somme dovute a titolo di sorte capitale residua e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli avvisi/cartelle di pagamento. Pertanto, a titolo indicativo, non devono essere corrisposte le somme a titolo di sanzioni ed interessi, tantomeno gli interessi di mora di cui all'Art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per le violazioni tributarie, le disposizioni indicate nel precedente comma 2 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'Art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., e quelli di cui all'Art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

4. Sono **esclusi** dalla definizione agevolata:
- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3 – Modalità e Termini di Presentazione dell’istanza

1. Il contribuente manifesta la propria volontà di procedere alla definizione agevolata presentando all’Ente **apposita istanza entro il 30 Novembre 2023**, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ente, con le seguenti modalità:
 - consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune presso P. le Guglielmotti n. 7;
 - spedizione postale indirizzata a Comune di CIVITAVECCHIA – Ufficio Tributi – P. le Guglielmotti n. 7, 00053 Civitavecchia RM;
 - invio a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) a: civitavecchia@legalmail.it con indicazione in oggetto: “DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023”.
2. **Entro 60 giorni** dalla presentazione dell’istanza, e comunque **non oltre il 31 Gennaio 2024**, l’Ente comunale o il Concessionario competente alla riscossione **comunica ai debitori** che hanno presentato l’istanza l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
3. Il pagamento delle somme risultanti dalla comunicazione di cui al precedente comma 2 è effettuato in unica soluzione, **entro il 1° Marzo 2024**, ovvero in rate mensili, con medesima decorrenza, secondo le modalità di seguito indicate:

da Euro	a Euro	Rate mensili
	fino a 500,00	Unica soluzione
500,01	3.000,00	max 8
3.000,01	6.000,00	max 16
6.000,01	20.0000,00	max 24
20.000,01	30.0000,00	max 36
30.000,01	200.000,00	max 48
200.000,01 in poi		max 60

4. In caso di pagamento rateale, l’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad Euro 150,00;
5. In caso di pagamento rateale, ed in deroga agli Artt. 40 e 62 del Regolamento delle Entrate (di cui alla DCC n. 117/2020), sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;
6. L’adesione alla “definizione agevolata”, per mezzo della presentazione dell’istanza di cui al precedente comma 1 da parte del debitore, comporta:

- a) l'impegno, da parte del richiedente, a rinunciare ad eventuali giudizi in essere e nelle more del pagamento delle somme dovute, questi sono sospesi dal giudice; l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti;
 - b) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
 - c) la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - d) l'inibizione temporanea per l'amministrazione titolare del credito o per il suo Concessionario:
 - a iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - ad avviare nuove procedure esecutive;
 - a proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del precedente articolo 2, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste nel precedente comma 1.
8. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- a) mediante bollettini precompilati PagoPA, nel caso di atti affidati al Concessionario della riscossione;
 - b) mediante modelli F24 precompilati, nel caso di atti ancora in carico all'Ente;
10. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata l'istanza di cui al precedente comma 1:
- a) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - b) alla data del **30 Novembre 2023** le dilazioni sospese ai sensi del precedente comma 6, lettera c), sono automaticamente revocate.

Articolo 4 – Revoca del provvedimento di definizione agevolata

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 5 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono adeguatamente armonizzate a eventuali novità normative introdotte di volta in volta dal legislatore.
2. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio online del sito istituzionale del Comune.